



Via della Colonna 9 / 11
50121 – Firenze
Tel: 0552478151 – Fax: 0552480441
Sito Web:
www.liceomichelangiolo.it
E-mail: info@liceomichelangiolo.it
Pec: FIPC04000N@pec.istruzione.it

Circolare n. 97

Firenze, 11 novembre 2020

LICEO GINNASIO STATALE - "MICHELANGIOLO"-FIRENZE
Prot. 0005931 del 11/11/2020
C-31 (Uscita)

Agli Alunni delle classi IV e V
Ai Genitori degli alunni delle
classi IV e V
Ai Docenti
Sito

Oggetto: Esame di Stato 2020/2021 - Presentazione DOMANDA DI AMMISSIONE E
PAGAMENTO DELLA TASSA D'ESAME.

In riferimento alla circolare ministeriale n. 20242 del 6/11/2020, si ricorda agli studenti delle CLASSI QUARTE E QUINTE le seguenti scadenze relative alla domanda di ammissione agli Esami di Stato e il pagamento della tassa:

- ▶ 30 novembre 2020, termine per la presentazione della domanda da parte dei candidati interni al proprio Dirigente Scolastico;
- ▶ 30 novembre 2020, termine di presentazione della domanda da parte dei candidati esterni ai Direttori Generali della Regione di residenza;
- ▶ 31 gennaio 2021, termine di presentazione della domanda al Dirigente Scolastico da parte degli alunni frequentanti la penultima classe per abbreviazione per merito, termine ultimo di presentazione ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali di domande tardive di candidati esterni, limitatamente a casi di gravi e con documentati motivi.
- ▶ 31 gennaio 2021, termine per la presentazione delle domande tardive, limitatamente ai casi di gravi e con documentati motivi sia per i candidati interni (al Dirigente Scolastico) sia per i candidati esterni (ai Direttori Generali della Regione di residenza);
- ▶ 20 marzo 2021, termine di presentazione della domanda da parte degli alunni che cessino la frequenza dopo il 31 gennaio e prima del 15 marzo 2021 e che intendano partecipare agli Esami in qualità di candidati esterni.

ALUNNI CLASSI QUINTE

Sono ammessi agli Esami di stato gli alunni dell'ultima classe che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a SEI/DECIMI in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a SEI/DECIMI (art. 6, comma 1, DPR 22/06/2009 n. 122). Con l'occasione, si ritiene opportuno far presente che, per gli studenti di tutte le classi di istruzione superiore di secondo grado, ai fini della valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta, ai sensi dell'art. 14, comma 7 del DPR 22/06/2009, n. 122, la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le Istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e

straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'Esame di Stato. Si precisa che il voto di comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici (art. 4, comma 2, DPR 22/06/2009, n. 122).

I candidati interni, che intendono sostenere gli Esami, troveranno il modulo della domanda allegato alla presente circolare sul sito e sulla bacheca del Registro Elettronico.

La domanda, corredata da ricevuta del versamento di Euro 12,09, effettuato sul c/c postale n° 1016, intestato a: Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Tasse scolastiche, con causale Tassa Esami di Stato 2020/2021 su modulo di ccp prestampato, reperibile presso gli uffici postali, dovrà essere inviata per mail al seguente indirizzo: fipc04000n@istruzione.it indicando in oggetto: ISTANZA ESAME DI STATO cognome, nome, alunno e Classe.

ALUNNI CLASSI QUARTE

Si fa presente che ai sensi dell'art. 6, comma 2, del DPR n. 122/2009, sono ammessi a domanda da presentarsi entro il 31/01/2021, per abbreviazione per merito, direttamente agli Esami di Stato del secondo ciclo, gli alunni della penultima classe che riportato, nello scrutinio finale, non meno di OTTO/DECIMI in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di OTTO/DECIMI nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a SETTE/DECIMI in ciascuna disciplina o gruppo di discipline non inferiore a OTTO/DECIMI nel comportamento negli scrutini finali dei due antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Gilda Tortora

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93*